

## Senza IRAP l'avvocato che si avvale di domiciliazioni presso colleghi

Secondo la Cassazione si tratta di elemento non significativo del consistente apporto di terzi

## / Luca FORNERO

Con l'ordinanza n. <u>26332</u> di ieri, la Suprema Corte è tornata a occuparsi del tema della rilevanza delle **prestazioni di servizi** rese da terzi, al fine dell'assoggettamento ad IRAP del contribuente.

In particolare, è stato affermato che i compensi corrisposti a fronte di sostituzioni nell'attività, consulenze e domiciliazioni presso i colleghi (nel caso di avvocati) non sono indicativi del presupposto dell'autonoma organizzazione.

Gli stessi, pertanto, sono elementi irrilevanti al fine di decidere se il contribuente deve, o meno, l'IRAP.

Nel caso di specie, sulla base della documentazione in atti, i giudici di secondo grado hanno correttamente ritenuto che gli importi erogati, rapportati all'ammontare dei compensi, fossero imputabili a prestazioni esterne (tra le quali, domiciliazioni) non indicative di significativo apporto di terzi.

In passato, la sentenza delle Sezioni Unite n. 9451/2016 ha consentito di risolvere la questione della rilevanza dell'utilizzo del fattore lavoro, ai fini IRAP, soltanto quando il contribuente impieghi **dipendenti** o **collaboratori**. È stato, infatti, affermato che non è idonea a configurare un'attività autonomamente organizzata (e il conseguente assoggettamento ad IRAP) la circostanza di "avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui quando questo si concreti nell'espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all'attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o (...) generico". Questo, a condizione che sia utilizzato un unico dipendente o collaboratore.

Ad oggi, rimane invece dubbia la rilevanza delle consulenze esterne, tema sul quale si registrano due orientamenti.

In base a quello più "morbido", non è sufficiente per integrare il presupposto oggettivo dell'IRAP il pagamento, da parte del contribuente, di compensi a terzi **non inseriti** nella struttura organizzativa del professionista e le cui prestazioni non abbiano carattere continuativo (in questo senso, Cass. n. 20610/2016, citata dall'ordinanza in commento).

In pratica, il ricorso a consulenti esterni non sarebbe sinonimo di autonoma organizzazione ma, se mai, varrebbe il principio inverso: infatti, proprio chi non dispone di un'organizzazione articolata è costretto a ricorrere a consulenze esterne. Per tale motivo, la pronuncia della Cassazione n. 8914/2014 aveva giudicato escluso da IRAP un medico veterinario che erogava compensi a fronte di tali consulenze.

Peraltro, nella sentenza n. 20610/2016, l'inidoneità dei compensi corrisposti a configurare un'attività autonomamente organizzata è stata subordinata a due ulteriori requisiti:

- le consulenze devono essere "**specifiche e saltuarie**";
- i compensi devono avere carattere "occasionale" e, dunque, non continuativo.

Secondo la posizione più rigorosa (per tutte, Cass. nn. 12287/2015 e 22674/2014), invece, nel valutare la sussistenza, o meno, di una struttura organizzativa, nessuna importanza assume lo strumento giuridico tramite il quale detta struttura è realizzata (dipendenti oppure società di servizi oppure associazione professionale). Tale è anche l'orientamento della circ. Agenzia delle Entrate n. 45/2008, § 5.4.1, secondo la quale l'affidamento a terzi, in modo non occasionale, di incombenze tipiche dell'attività artistica o professionale, normalmente svolte all'interno dello studio, deve essere valutata ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione.

## Irrilevanti le prestazioni per attività diverse da quella del contribuente

Nessun dubbio sussiste, invece, né per la giurisprudenza, né per l'Amministrazione finanziaria, sull'irrilevanza delle prestazioni fornite da terzi per attività **diverse da quelle tipiche** della professione.

Così, ad esempio, in capo a un artista, non assume alcuna importanza l'entità dei compensi corrisposti al commercialista per la consulenza e assistenza tributaria da questi prestata ai fini dell'assolvimento dei relativi obblighi fiscali.